

**Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.**

**Art. 8**

*(Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)(1)*

**1.** Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

**2.** Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

**a)** le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 ;

**b)** i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

**c)** i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

**d)** le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

**e)** le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011 ;

**f)** le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

**g)** le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

**h)** i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all' articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 .

(2)

**3.** Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011 , nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

**4.** Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.

Note:

**1** L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.

**2** Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016